

REGNO D' ITALIA.



IL MINISTRO DELLA GUERRA,

*Generale di Divisione, Ajutante di Campo
di S. M. l' Imperatore e Re, Grand' Uf-
ficiale e Gran Cordone della Legione d'
Onore.*

AI MILITARI VENEZIANI.

V Uole il Governo che i Paesi ex-Veneti,
riuniti al Regno d' Italia, partecipino alla
mirabile e preziosa istituzione della Gendar-
meria.

Assicurare l' azione degli atti pubblici; te-
nere in riverenza la Religione dello Stato;
vegliare alla sicurezza delle persone, e delle
proprietà, prevenire il delitto, cogliere il de-
linquente; scoprire gli inganni tesi ai rego-
lamenti sull' annona; attendere insomma a
tutto ciò che si riferisce all' ordine pubblico,
ed al ben essere privato, tali sono gli attri-
buti della Gendarmeria.

Ciascun Gendarme è un Magistrato arma-
to; di sì forte carattere il decora la legge
istituisce del 1 ventoso anno 9 (20 febbra-